



Statuto

Costituzione, sede, durata

Art. 1 - È costituita, ai sensi dell'art. 10, punto 8, del d.lgs. 4/12/97, n. 460 (G.U. 2/1/98, n. 1), una associazione di volontariato denominata "Movimento per l'Autosviluppo Internazionale nella Solidarietà - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve "M.A.I.S. - Onlus", che persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell'assistenza sociale e dello sviluppo culturale di adulti e minori, delle loro famiglie e delle comunità che vivono all'estero e, in situazioni di emergenza, anche in Italia, in condizioni di svantaggio sociale ed economico.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Roma.

Art. 3 - La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione potrà sciogliersi solo per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento sarà devoluto a favore di associazioni di volontariato simili.

Scopi

Art. 5 - L'associazione è apolitica ed apartitica e si attiene ai seguenti principi fondamentali:

- perseguimento di finalità di solidarietà sociale, in particolare la promozione dello sviluppo di adulti e minori mediante il superamento delle barriere sociali, economiche, culturali che ne ostacolano la completa realizzazione, nonché la diffusione di una cultura della solidarietà, della cooperazione, della giustizia sociale e della pace. L'Associazione si prefigge in particolare: a) di favorire l'interscambio globale fra i popoli di diversi paesi; b) di realizzare programmi di cooperazione tecnica e volontariato per l'autosviluppo delle popolazioni dei paesi del terzo mondo; c) di assumere tutte le iniziative, anche di carattere formativo, informativo e tecnico, tendenti al raggiungimento delle finalità dell'associazione stessa; d) di operare, attraverso iniziative di educazione allo sviluppo, informazione e sensibilizzazione in Italia e all'estero sui problemi che riguardano il terzo mondo, al fine di diffondere una nuova cultura internazionale della cooperazione e della solidarietà; e) di formare cittadini dei paesi in via di sviluppo per favorire l'inserimento nelle realtà locali;
- assenza di ogni fine di lucro (con divieto di effettuazione di operazioni speculative di qualsiasi tipo, nonché con divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale);



- obbligo di impiego degli utili o degli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- democraticità della struttura, per cui tutti gli Organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Tesoriere, Collegio sindacale, Collegio dei Probiviri) sono eletti esclusivamente dall'Assemblea dei soci;
- sovranità dell'Assemblea;
- non accettazione di soci temporanei;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate in nome e per conto dell'associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di urgenza, dal Presidente - o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente - unitamente al Tesoriere);
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di cui all'art.1, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Soci

Art. 6 - Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- fondatori: coloro che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo;
- onorari: persone alle quali, per il lavoro svolto, o per le elevate qualità morali, l'associazione attribuisce particolari meriti. Vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione e sono esentati dal pagamento dei contributi, pur usufruendo degli stessi diritti degli altri soci;
- ordinari: persone fisiche e giuridiche, nonché enti di fatto, anche stranieri, che accettino il presente Statuto, che si impegnino alla diffusione e realizzazione delle finalità dell'associazione e che sostengano un progetto con una quota minima stabilita dal regolamento e rivedibile alla scadenza di ogni esercizio finanziario.

Art. 7 - I soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno.

Art. 8 - L'ammissione a socio dovrà essere richiesta dall'interessato mediante apposita domanda scritta rivolta all'associazione, contenente l'accettazione e l'impegno all'osservanza del presente Statuto e del regolamento. Sull'esito della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione che, nel caso in cui essa venga respinta, ne dà comunicazione scritta all'interessato entro trenta giorni. Contro la delibera consiliare l'interessato potrà presentare ricorso all'assemblea dei Soci, che deciderà inappellabilmente.



Art. 9 - Cause di radiazione dei soci sono:

- comportamento ripetutamente scorretto.
- morosità (decorsi quattro mesi dalla scadenza annuale, senza che il socio abbia saldato la propria quota).

La radiazione viene annotata nell'apposito "Libro dei Soci". Nel caso in cui un socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente da tale carica.

Art. 10 - Le quote sociali sono intrasferibili, sia per atto fra vivi che per eredità.

In caso di dimissioni, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione e non è rivalutabile.

Entrate e patrimonio sociale

Art. 11 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di terzi privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- elargizioni volontarie da chiunque corrisposte;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali, ricollegabili all'attività principale;
- rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali e dagli interessi maturati sugli eventuali depositi bancari o postali.

Art.12 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- 1) beni immobili e mobili;
- 2) donazioni, lasciti, attribuzioni o successioni.

Rendiconti

Art. 13 - Il Consiglio di Amministrazione presenta annualmente all'Assemblea dei soci, entro il 30 aprile, la Relazione nonché il Rendiconto consuntivo relativo all'esercizio trascorso. Il Collegio dei sindaci presenta annualmente all'Assemblea una propria Relazione.



Anno finanziario

Art. 14 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Organi dell'Associazione

Art.15 - Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci, b) il Consiglio di Amministrazione, c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, d) il Tesoriere, e) il Collegio dei Sindaci, f) il Collegio dei probiviri.

Assemblea dei soci

Art. 16 - Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile e può convocare, allorché lo ritenga necessario, anche altre Assemblee ordinarie o straordinarie.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante messaggio di posta elettronica, oppure lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi, o radiati in attesa della decisione sul ricorso all'Assemblea, nonché mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella Sede sociale, almeno dieci giorni prima della convocazione stessa su proposta del Consiglio di Amministrazione (o di almeno due dei suoi membri), del Collegio dei sindaci (o di almeno due dei suoi membri), oppure da soci che rappresentino almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

L'avviso di convocazione contiene i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione (almeno un giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione);
- argomenti all'ordine del giorno;
- l'elenco dei soci radiati per un qualsiasi motivo. A tale proposito, il primo punto dell'Ordine del giorno riguarderà la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci radiati, onde permettere agli stessi, qualora fossero riammessi, di poter partecipare con il proprio voto agli altri argomenti all'ordine del giorno, con conseguente variazione del numero dei soci aventi diritto di voto. La trattazione di un eventuale ricorso, anche se discussa all'inizio di un'Assemblea Straordinaria, è considerata come effettuata nel corso di una normale Assemblea ordinaria ai fini sia della composizione che delle maggioranze necessarie;
- il prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare circa la nomina di cariche sociali;
- il prospetto per l'eventuale delega del diritto di voto (attribuibile esclusivamente ai soci aventi diritto al voto) nel caso in cui il socio non possa partecipare personalmente all'Assemblea. Ogni socio avente diritto al voto può essere portatore al massimo di tre deleghe.

Art. 17 - Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione allorché siano



presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione esse sono ritenute valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati per delega.

Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati per delega.

Le Assemblee straordinarie relative allo scioglimento dell'associazione sono valide in prima convocazione allorché siano presenti almeno due terzi dei soci con diritto al voto, in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto, in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Le decisioni vengono normalmente prese per alzata di mano. Nel caso in cui si tratti di decisioni riguardanti persone fisiche o giuridiche, le votazioni possono avvenire anche per scrutinio segreto.

L'Assemblea elegge nel proprio ambito il Presidente e il Segretario dell'adunanza.

Art. 18 - Nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori ed i Sindaci non hanno diritto di voto. Non hanno diritto di voto nemmeno i Proviviri quando l'Assemblea debba giudicare su un ricorso nei confronti di una decisione dagli stessi adottata.

Art. 19 - L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione (anche se di norma di pertinenza di qualche Organo sociale o di qualche Membro di organo sociale) che non sia di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare spetta all'Assemblea ordinaria la:

- nomina o sostituzione dei membri effettivi e supplenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Proviviri, del Tesoriere e, eventualmente, del Vice Tesoriere;
- approvazione o rigetto dei Rendiconti consuntivi, delle Relazioni annuali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- deliberazione sul ricorso presentato da un socio radiato; la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;
- nomina di "soci onorari" in base a proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da una Assemblea straordinaria.

Art. 21 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, anche se dissenzienti o assenti.



Consiglio di amministrazione

Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione è formato da sette membri effettivi e tre supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci fra i soci stessi.

I tre membri supplenti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Nel caso di dimissioni, radiazione o morte di un membro effettivo, il Consiglio di Amministrazione nomina il sostituto tra i membri supplenti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio e può essere rieletto.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di Sindaco o di Probiviro.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio di Amministrazione devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 23 - Si riunisce ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno quattro membri effettivi e le sue decisioni sono prese a maggioranza dei consiglieri effettivi presenti.

È di pertinenza del Consiglio di Amministrazione l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Nel perseguimento dello scopo sociale il Consiglio:

- delega parte dei suoi poteri agli organi dell'Associazione attribuendo limiti di autonomia in materia di pagamenti per acquisto di beni e servizi, trasferimenti di fondi e prelievi per cassa;
- correda le deliberazioni delle iniziative sociali con l'indicazione degli stanziamenti necessari e delle relative coperture di spesa;
- nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente, i quali non possono essere nominati nella stessa carica per più di due mandati consecutivi;
- provvede all'ammissione di nuovi soci. Tale incombenza, in caso di urgenza, può essere assolta anche dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, che delibera in tal caso con firma singola e ne riferisce al successivo Consiglio di Amministrazione;
- effettua la convocazione delle Assemblee;
- vigila sull'osservanza delle delibere assembleari;
- attribuisce eventuali mandati particolari;
- cura la redazione del Rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio trascorso;



- cura la redazione della Relazione da allegare al Rendiconto annuale;
- cura l'emanazione/modifica/revoca, nell'ambito delle proprie competenze, di regolamenti e disposizioni, con voto favorevole di almeno quattro consiglieri;
- effettua la diffida e, successivamente, la dichiarazione di cessazione dalla carica dei membri del Consiglio di Amministrazione che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso;
- cura il deferimento dei soci al Collegio dei Probiviri in caso di condotta ripetutamente scorretta;
- decide sulla sistemazione dei locali adibiti all'attività sociale;
- vigila sul buon funzionamento delle attività sociali.

Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 24 - I compiti del Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice-Presidente) sono principalmente quelli di:

- rappresentare l'associazione di fronte ai terzi o in giudizio;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- assumere decisioni nei limiti di autonomia delegategli dal Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente art. 23, 4° comma;
- in caso di urgenza, assumere decisioni anche di spesa che spetterebbero al Consiglio salvo convocare al più presto una successiva adunanza del Consiglio stesso per la ratifica delle decisioni assunte.

Tesoriere

Art. 25 - Il Tesoriere, eletto dall'Assemblea ordinaria fra i soci, dura in carica un anno e: tiene ordinata contabilità e redige un rendiconto annuo consuntivo proponendolo al Consiglio di Amministrazione; provvede agli incassi e pagamenti per conto dell'Associazione predisponendo e firmando i necessari impegni e quietanze liberatorie con firma congiunta con il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio.

In assenza o impedimento del Tesoriere, le sue funzioni e le sue deleghe sono esercitate dal Vice Tesoriere, se nominato.

Collegio dei Sindaci

Art. 26 - I Sindaci sono eletti dall'Assemblea in numero di tre, più due Sindaci supplenti, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Nel caso di dimissioni, radiazione o morte di un membro effettivo, il Collegio nomina il sostituto tra i membri supplenti.



La carica di Sindaco è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Probiviri.

All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio Sindacale devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico le cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile.

Art. 27 - Compiti del Collegio dei Sindaci sono principalmente quelli di:

- partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza potere di voto;
- verifica della legittimità e della correttezza delle operazioni del Consiglio di Amministrazione e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione di apposito verbale;
- verifica dei Rendiconti consuntivi annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale dei Sindaci al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea;
- convocazione dell'Assemblea qualora il Consiglio di Amministrazione non possa farlo, oppure in caso di dimissioni o impossibilità del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso.

Collegio dei Probiviri

Art. 28 - I Probiviri sono eletti dall'Assemblea in un numero di tre, più un supplente, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Nel caso di dimissioni, radiazione o morte di un Proboviro effettivo, subentra il Proboviro supplente.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione o di Sindaco.

All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico le cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile.

Art.29 - Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, entro trenta giorni dal ricevimento, dei ricorsi presentati dai soci. Il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- decisione urgente sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio di Amministrazione a causa di gravi mancanze nei confronti dell'associazione. La loro sentenza è appellabile all'Assemblea dei soci nel corso della prima adunanza utile, anche in concomitanza di un'Assemblea straordinaria. Nel frattempo il socio è sospeso da tutti i diritti.



Attività direttamente connesse

Art.30 - L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare attività marginali connesse con il raggiungimento dei propri scopi sociali.

Art.31 - È compito del Consiglio di Amministrazione nominare un eventuale Preposto allo svolgimento di tali attività marginali collaterali.

Il presente statuto recepisce le modifiche approvate nell'Assemblea straordinaria dei Soci del 12 aprile 2015.